



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA
AUTORITÀ MARITTIMA DELLO STRETTO

ORDINANZA

(numero e data come da protocollo informatico)

“Disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel porto storico, nell’ambito portuale di Messina e rada San Francesco”

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Messina:

- VISTA la Convenzione sul Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Col.Reg.'72);
- VISTA la Convenzione SOLAS, Cap. XI 2 e l'*ISPS Code* con i quali sono state introdotte norme che disciplinano la *maritime security*;
- VISTA la Legge 5 giugno 1962, n. 616 “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
- VISTO il d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
- VISTA la legge 28.01.1994, n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il d.P.R. n. 268 in data 19.05.1997 (pubblicato sulla G.U. n. 186 del 11 agosto 1997) “Regolamento di attuazione della Direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva”;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 38 del 11 maggio 2020, relativo alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri;
- VISTO il Decreto legislativo n. 335, in data 24.12.2004, relativo all’attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità;
- VISTO il decreto legislativo n. 196/2005, in data 19.08.2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 - recante le “misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96”;
- VISTO il decreto 25.01.2007 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come modificato dai successivi decreti ministeriali in data 26.09.2007 e 11.01.2013, che disciplina l’obbligatorietà del servizio di pilotaggio, nonché del servizio di pilotaggio VHF per l’ingresso e l’uscita dal porto di Messina;
- VISTO il decreto 27.04.2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di “Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari”;
- VISTA l’Ordinanza n. 01/2002 datata 20/06/2002 dell’allora Autorità portuale di Messina, che individua le banchine portuali compresi gli antistanti specchi acquei e le aree retrostanti quali zone demaniali destinate all’esercizio delle operazioni e dei servizi previsti dall’art. 16 della Legge 84/94;

VISTA	la propria Ordinanza n. 26/2004, in data 29.05.2004, disciplinate le manovre di atterraggio e partenza dei mezzi navali dagli approdi di “Rada San Francesco”;
VISTA	la propria Ordinanza n. 132/2014, in data 18.11.2014, in materia di “Riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici nei porti di Messina e Giardini Naxos” e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	la propria Ordinanza n. 110/2017, in data 12.10.2017, che disciplina le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni all'imbarco, al trasporto marittimo ed il nulla osta allo sbarco di merci pericolose ai sensi del Codice IMDG e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO	il Dp. prot. n. 124059 del 28.10.2015 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Direttiva nazionale per la standardizzazione del processo e delle formalità di arrivo e partenza delle navi dai porti;
VISTA	la tabella delle formalità di arrivo e partenza per traffico non in abbonamento, allegata alla suddetta Direttiva e la modulistica pubblicata sul portale intranet “Solaria” del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto VII - Ufficio 1° - NSW/PMIS - Direttive;
VISTO	il Dp. prot. n. 0109902 in data 12.09.2016 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto II - Ufficio 2° - “Commissione accosti”;
VISTA	la propria Ordinanza n. 88, in data 31.08.2017 “disciplinante le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e veicoli nonché dei mezzi ferroviari a bordo delle navi Ro/Ro passeggeri, nel porto storico e negli approdi del Circondario marittimo di Messina” e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	la propria Ordinanza n. 45/2018, in data 12.07.2018, concernente lo schema di separazione del traffico nello Stretto di Messina e l'area VTS di Messina, che, all'articolo 9, stabilisce i punti di fonda dove è consentito l'ancoraggio nello Stretto di Messina e le successive modifiche;
VISTA	l'Ordinanza n.12/PR del 03.10.2022 dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto - Regolamentazione sull'uso delle banchine Luigi Rizzo e Peloro del porto di Messina;
VISTA	l'Ordinanza n.14/PR del 16/12/2022 dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto – Disciplinante la sosta inoperosa nelle banchine pubbliche del porto storico di Messina;
VISTA	la propria Ordinanza n. 153/2022, in data 18.11.2022 “disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel porto storico, nell'ambito portuale di Messina e nella rada San Francesco;
VISTA	la propria Ordinanza n. 80/2023, in data 11.07.2023, sulla “Disciplina in materia di rifiuti e tutela ambientale” e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	la propria Ordinanza n. 7/2024 in data 05.02.2024, che disciplina le formalità amministrative collegate all'arrivo, alla sosta e alla partenza delle navi nel/dal porto di Messina, mediante l'impiego del sistema informatico PMIS2;
VISTA	la nota prot. n. 25487 in data 11/09/2024 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne concernente “Responsabilità del pilota su navi o galleggianti privi di Comandante;
VISTA	l'art. 14 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182 “ Competenze di sicurezza e di polizia del Comandante del porto”;
VISTE	le vigenti linee guida per la disciplina della sicurezza degli accosti e dei servizi marittimi del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
RITENUTO	necessario aggiornare alcune disposizioni nel tempo emanate dalla Capitaneria di porto di Messina, per disciplinare il servizio marittimo nonché la movimentazione e gli accosti delle unità navali nel porto di Messina e nel relativo ambito portuale, armonizzandole con la vigente normativa in materia di “security” e “Port State Control”;
CONSIDERATE	le osservazioni dei servizi tecnico-nautici, in particolare della Corporazione dei piloti, espresse in sede di riunione tecnica;

- RITENUTO necessario, al fine di garantire la massima sicurezza sia alle navi che agli operatori portuali (ormeggiatori), aggiornare alcune disposizioni nel tempo emanate dalla Capitaneria di porto di Messina, per meglio disciplinare le procedure di ormeggio delle unità navali del tipo Ro/Ro, nel porto storico di Messina e negli approdi della rada San Francesco;
- ACQUISITA l'intesa dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto con nota prot. n. 7213 in data 18.06.2026;
- VISTI gli esiti della riunione tecnica svolta presso i locali di questa Autorità marittima in data 17/06/2026 a cui hanno partecipato rappresentanti qualificati dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto, delle società di navigazione operanti nel Circondario marittimo di Messina e dei Servizi tecnico nautici;
- VISTA la necessità - in applicazione degli art. 17, 30, 81 Cod. nav. e 59 del relativo regolamento di esecuzione e delle altre disposizioni in materia di sicurezza portuale - di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, che regolamentino, sotto il profilo della sicurezza della navigazione e polizia marittima, salvaguardia della vita umana in mare e tutela ambientale;

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

È approvato e reso esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, l'allegato "Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel porto storico e nell'ambito portuale di Messina compresa la rada San Francesco".

Articolo 2 (Abrogazioni)

Dall'entrata in vigore del predetto "Regolamento" sono abrogate:

- l'Ordinanza n. 153/2022 del 18.11.2022;
- ogni altra disposizione in contrasto con esso.

Articolo 3 (Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato o illecito amministrativo, saranno perseguiti:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della navigazione;
- ai sensi art. 11 del Decreto Legislativo n. 38 del 11/05/2020;
- se alla condotta di unità navali da diporto ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 171 del 18.07.2005 (Codice della nautica da diporto) così come aggiornato e modificato dal decreto legislativo n. 229 del 03.11.2017;
- se alla condotta di unità navali che esercitano la pesca professionale ai sensi del decreto lgs. n. 04/2012, articoli 7,8,9,10,11 e 12.

Saranno, inoltre, ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta violazione.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza che è pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito web www.messina.guardiacostiera.it.

Messina, (data come da firma digitale)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LUCIANO MARCELLO PISCHEDDA
C.V. (CP) - COMANDANTE
In Data/On Date:
venerdì 19 giugno 2026 14:15:10

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano PISCHEDDA

Documento informatico digitalmente firmato
ai sensi delle vigenti applicabili disposizioni

**CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA
AUTORITÀ MARITTIMA DELLO STRETTO**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
MARITTIMO E DEGLI ACCOSTI NEL PORTO STORICO E
NELL'AMBITO PORTUALE DI MESSINA, COMPRESA LA
RADA SAN FRANCESCO.**

*Edizione 1° luglio 2026
Revisione 0*

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Disposizioni generali)

Le disposizioni del presente Regolamento di sicurezza disciplinano la navigazione, gli accosti e la precedenza negli stessi, l'ormeggio, la sosta e il disarmo delle navi e dei galleggianti nonché delle unità da diporto e da pesca, e più in generale, tutte le attività portuali e marittime che a vario titolo si svolgono nell'ambito del comprensorio portuale di Messina e nelle aree portuali meglio identificate nel successivo articolo 2;

Per l'assegnazione degli accosti la Capitaneria di porto di Messina - A.M.S., ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione (parte marittima), osserva di regola l'ordine di arrivo delle navi, fatti salvi i criteri di priorità stabiliti nel successivo punto 3 e le specifiche disposizioni impartite dall'Autorità di sistema portuale dello Stretto;

Tale assegnazione, previa intesa con l'Autorità di sistema portuale dello Stretto, è subordinata alla disponibilità degli ormeggi nel porto, anche in relazione alle operazioni commerciali che la nave deve svolgere, nonché al pescaggio ed alla lunghezza dell'unità, tenuto conto, altresì, delle caratteristiche e specializzazioni delle singole banchine e l'ubicazione dei mezzi meccanici di sollevamento.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ambito portuale: la zona costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli specchi acquei compreso il porto, così come definito al punto successivo, racchiusi tra la congiungente che va dalla foce del Torrente Annunziata (Lat. 38°13' 2.40" N – Long. 015°34' 2.40" E – WGS 84) a Punta Secca situata a N/E del Porto (Lat. 38°11'.8 N Long. 015° 34' .4" E – WGS 84), ed il relativo tratto di costa senza soluzione di continuità (**planimetria in Allegato 1**);

2. Porto storico: il complesso portuale costituito dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dallo specchio acqueo, compreso nel tratto di costa che va dalla stele della Madonnina (Lat. 38° 11' 27.60" N – Long. 015° 33' 26.40" E – WGS 84) al Fanale Verde (Lat. 38°11' 10.80"N – Long. 015° 33' 3" E – WGS 84) (planimetria in Allegato 2);

3. Banchine, punti d'ormeggio, cantieri navali e bacini di carenaggio presenti nel Porto storico:

- a) Bacino Arsenale A.I.D. (Agenzia Industrie Difesa);
- b) Molo Rosso;
- c) Banchina Libia;
- d) Bacino Cantiere Palumbo;
- e) Banchina "Fianco Bacino";
- f) Banchina Zanclea (Cantiere Intermarine);
- g) Banchina Egeo;

- h) Molo Norimberga (banchine S/W – N/E e Testata);
- i) Banchina officina NN/TT R.F.I.;
- j) Invasature NN/TT R.F.I. (1[^], 2[^], 3[^], 4[^] e 5[^]);
- k) Banchina Luigi Rizzo così suddivisa:
 - **Slot n. 1** dalla radice del molo Rizzo al pontile galleggiante adibito alla sola sosta dei mezzi veloci di linea ed occasionalmente alle operazioni commerciali;
 - **Slot n. 2** Pontile galleggiante, adibito alle operazioni commerciali dei mezzi veloci di linea;
 - **Slot n. 3, 4 e 5** dal pontile galleggiante alla banchina Peloro, vengono adibiti prioritariamente alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri. Può essere consentita la sosta non operativa nei citati slot, durante gli orari notturni, quando le corse di linea sono sospese e, solo in caso di comprovata necessità, negli orari diurni, senza intralciare le operazioni commerciali degli altri mezzi di linea;
- l) Banchina Peloro;
- m) Banchina Marconi;
- n) Banchina I settembre;
- o) Banchina Colapesce;

4. Approdi, punti d'ormeggio, cantieri navali e bacini di carenaggio esterni al porto storico, presenti in Ambito portuale:

- a) Porticciolo turistico “Marina del Nettuno Yachting Club Messina”, situato immediatamente a Nord della foce del Torrente Bocchetta, a circa 150 metri a Nord dell'imboccatura del porto;
- b) Cantieri navali dello Stretto (nello specchio acqueo esistono n. 5 scivoli/posti d'ormeggio utilizzati per la sosta delle navi ai lavori denominati, da Sud a Nord, (Alpha - Bravo – Charlie – Delta – Echo)
- c) Rada San Francesco (scivoli operativi n. 1, 2, 3, 4 e 5).

5. Le banchine “commerciali” pubbliche sono quelle di cui alle lettere k), l), m), n) ed o) elencate al precedente punto 3. Le relative caratteristiche sono riportate nella planimetria in **Allegato 2** al presente Regolamento.

6. Unità o nave: se non diversamente specificato, qualsiasi tipo di nave, galleggiante o scafo, indipendentemente dalle dimensioni, dalla propulsione, o dal servizio cui è adibita.

7. Unità o nave di linea: unità o nave che svolge una serie di collegamenti almeno giornalieri da o per il porto o l'ambito portuale di Messina, in base ad orari prestabiliti e resi pubblici all'utenza.

Articolo 3.
(Rinvio a disposizioni particolari)

Le norme contenute nel presente Regolamento sono integrate con Ordinanze/piani emanate da questa Autorità marittima e relative:

- a) all'esecuzione di lavori a bordo con uso di fonti termiche;
- b) alle operazioni di bunkeraggio;
- c) alla disciplina locale dei servizi tecnico-nautici, dei servizi di battellaggio;
- d) al servizio integrativo antincendio;
- e) all'Area VTS – schema di separazione del traffico;
- f) alla disciplina delle attività balneari e ludico-sportive;

- f) al “Piano Operativo di pronto intervento locale contro gli inquinamenti marini da idrocarburi ed altre sostanze nocive del Compartimento Marittimo di Messina”;
- f) all’effettuazione di immersioni sportive professionali;
- g) alla disciplina per la tutela ambientale.

Articolo 4. (Divieti generali)

Nell’ambito portuale e nel porto di Messina, così come definiti al precedente articolo 2 punti 1 e 2, è vietato:

1. effettuare qualsiasi tipo di immersione ad esclusione di quelle autorizzate dall’Autorità Marittima;
2. l'affondamento di corpi morti;
3. la posa di gavitelli o boe;
4. effettuare la balneazione ad eccezione, previa verifica di idoneità delle acque e per una distanza massima di 50 metri dalla costa:
 - a) del tratto di mare che si estende dalla congiungente con la via Brasile e fino a 50 metri a Sud dell’ex ospedale Margherita, come previsto da Decreto della Regione Siciliana e vigente Ordinanza Sindacale;
 - b) del tratto di mare antistante la porzione di spiaggia prospiciente il Circolo Ufficiali della Marina Militare;
5. lavare le reti o altri attrezzi da pesca;
6. la navigazione a vela;
7. alle unità con certificati di sicurezza scaduti, effettuare qualsiasi movimento senza aver ottenuto la prevista autorizzazione dalla Capitaneria di porto di Messina A.M.S.;
8. la sosta di unità navali ad una distanza inferiore ai 500 metri rispetto alla perpendicolare al ciglio banchina degli scivoli di individuati alla lettera c) punto 4 art. 2 (rada San Francesco);
9. qualsiasi altra attività che possa intralciare le manovre di ingresso ed uscita delle navi e la navigazione in genere;

Articolo 5 (Divieti pesca)

1. Nell’ambito portuale di Messina è vietato effettuare l’attività di pesca con qualsiasi unità, nonché la pesca subacquea.
2. Nel Porto storico di Messina, così come definito nel precedente articolo 2 punto 2, fino ad una distanza di 100 metri dall’imboccatura del porto e nelle strutture portuali di rada San Francesco, compresi gli specchi acquei prospicienti, effettuare qualsiasi attività di pesca, anche da terra.

CAPO II (PRECEDENZE)

Articolo 6 (Regole di precedenza tra navi)

1. Gli accosti, le manovre e la navigazione nell'ambito portuale di Messina, seguiranno, in linea di massima e fatta salva una diversa valutazione dell'Autorità marittima, il seguente ordine di priorità:
 - a) Navi di linea con treni a bordo in ingresso/uscita;
 - b) Navi passeggeri di linea HSC e Ro/Ro, che operano in ambito locale in ingresso/uscita;
 - c) Navi passeggeri (navi da crociera e commerciali in genere) in ingresso/uscita;
 - d) Navi che devono eseguire movimento per completare operazioni commerciali;
 - e) Navi che devono eseguire movimento per motivi diversi da operazioni commerciali.
2. Nel caso in cui una nave in entrata ed una in uscita dal porto di Messina, comunichino di essere pronte a muovere alla stessa ora, la nave in uscita ha la precedenza rispetto a quella in entrata. Tuttavia, quando una nave in entrata si trovi già entro il raggio di 0,5 miglia nautiche dall'imboccatura del porto, per motivi di sicurezza della navigazione, ha la precedenza rispetto alle altre navi (anche rispetto a quelle in uscita).
3. Le unità in servizio devono modulare il loro arrivo/partenza in funzione dell'orario indicato nella pianificazione arrivi/partenze;
4. In generale, per quanto concerne l'ordine di precedenza di manovra tra più navi che abbiano o siano in procinto di impegnare i bacini di evoluzione e/o l'avamposto di Messina, trovano applicazione le disposizioni che potranno essere impartite dall'Autorità Marittima ai fini della salvaguardia della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità, fermo restando, tuttavia, l'obbligo, per tutti i Comandanti delle navi, di avere cura di programmare i tempi delle fasi di entrata / uscita al fine di rispettare effettivamente gli orari di arrivo / partenza programmati;
5. i Comandanti di bordo dovranno, in ogni caso, attenersi scrupolosamente alle disposizioni eventualmente impartite dall'Autorità Marittima, la quale, avvalendosi anche dell'operato della locale Corporazione Piloti, valuterà di volta in volta, secondo i principi della sicurezza della navigazione e della tutela della pubblica incolumità, l'ordine di arrivo o partenza da assegnare all'unità medesima;
6. le unità operanti nella rada San Francesco impegnate o in procinto di effettuare manovre di atterraggio, dovranno sempre dare la precedenza alle navi in partenza dagli scivoli, posizionandosi in modo tale da non ostacolare in alcun modo la manovra di allontanamento dallo scivolo.
7. le unità in ingresso/uscita dal Porticciolo turistico Marina del Nettuno devono dare la precedenza alle unità già in navigazione lungo la traiettoria di ingresso o di uscita dal porto di Messina, adottando tutte le misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo di collisione;

CAPO III

NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE

Articolo 7 **(Regole di navigazione)**

Nell'ambito portuale e nel porto storico di Messina si devono osservare le seguenti regole:

1. le unità in entrata nel porto storico di Messina, navigare ad una distanza superiore a 0.4 miglia dal traverso di Punta Secca (Lat. 38°11'.8 N Long. 015° 34' .4" E – WGS 84);
2. le unità che intendono ormeggiare nel porto storico di Messina, non potranno impegnare l'ambito portuale, senza aver ottenuto preventivamente la disponibilità del posto di ormeggio in banchina;
3. per gli aliscafi, navigare in dislocamento senza sollevarsi sulle ali;
4. Le navi che effettuano la stessa manovra di entrata, ovvero di uscita, dal porto storico di Messina, devono mantenere fra loro una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri;
5. le piccole unità navali che effettuano navigazione nell'ambito portuale, devono prestare la massima attenzione durante la navigazione, e non intralciare la rotta alle navi da traffico;
6. le unità di linea non dovranno impegnare in alcun modo lo specchio acqueo di 500 metri antistante gli approdi di rada San Francesco, finché lo scivolo presso il quale dovrà effettuare le operazioni di imbarco/sbarco sarà impegnato da altre unità di linea. Le manovre di atterraggio, con relativo impegno dello scivolo, si considerano avviate quando l'unità ha raggiunto la congiungente tra il Faro di Punta San Raineri e la meda di segnalazione esterna antistante la foce del Torrente Annunziata;
7. le unità che accedono o partono dal porto storico di Messina e dagli scivoli di Rada San Francesco devono osservare le norme di navigazione previste dall'Ordinanza vigente della Capitaneria di porto di Messina A.M.S. concernente lo Schema di separazione del traffico nello Stretto di Messina e l'Area VTS di Messina, nonché le istruzioni impartite dal Centro VTS
8. assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 VHF/FM;

Articolo 8 **(Velocità)**

1. Tutte le unità in entrata ed in uscita dal porto storico di Messina, a partire da un raggio di distanza 0,5 miglia nautiche dal fanale rosso, devono navigare mantenendo una velocità non superiore a 7 (sette) nodi e mantenersi ad una distanza di raggio non inferiore a 0.4 miglia da Punta Secca.
2. Tutte le unità in uscita dal porto di Messina devono mantenere una velocità non superiore a 7 (sette) nodi sino ad una distanza di 0.5 miglia nautiche dal fanale rosso del porto di Messina.
3. Esclusivamente per i mezzi veloci del tipo HSC, la velocità massima consentita di cui ai punti 1) e 2) è di 10 nodi.
4. La velocità di 7 (sette) nodi di cui ai precedenti punti 1 e 2 e di 10 nodi di cui al precedente punto 3, può essere superata, nella misura strettamente necessaria ritenuta dal Comandante dell'unità per manovrare in sicurezza, in relazione alle caratteristiche dell'unità, qualora le condizioni meteo-marine lo impongano. Resta

- fermo l'obbligo, da parte del Comando di bordo, di darne immediata preventiva comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di porto di Messina - A.M.S..
5. Le unità in arrivo/partenza agli scivoli della rada San Francesco dovranno navigare ad una velocità minima ritenuta idonea dal Comandante del mezzo per manovrare in sicurezza, in relazione alle caratteristiche dell'unità, alle condizioni meteo-marine e delle correnti in atto.
 6. Le unità da diporto e da pesca devono mantenere una velocità massima di 3 nodi.

Articolo 9

(Comunicazioni e organizzazione del traffico)

1. I Comandi di bordo di tutte le unità, prima di qualunque manovra di entrata o uscita dal porto storico di Messina, nonché di qualunque movimento in porto, hanno l'obbligo di contattare preventivamente via radio VHF sul canale 14 sia la "Stazione di Pilotaggio VHF" che darà le opportune informazioni sul traffico nonché le direttive di manovra in considerazione del traffico e delle condizioni meteo-marine presenti in quel momento, sia la sala operativa della Capitaneria di porto di Messina A.M.S., per la successiva autorizzazione;
2. Le comunicazioni delle navi di linea in uscita dal porto, devono essere effettuate esclusivamente quando la nave è pronta a mollare gli ormeggi (al termine delle operazioni di imbarco dei passeggeri o dei veicoli e comunque non prima che siano state rimosse o assicurate a bordo le passerelle o i portelloni d'imbarco; in ogni caso, le unità in partenza non potranno mollare gli ormeggi prima che si sia liberato lo spazio di manovra, di aver ottenuto la pertinente autorizzazione ed aver alleggerito i cavi di ormeggio). Detta operazione di disormeggio, deve avvenire entro 5 minuti dalla predetta comunicazione; superato il tempo limite l'unità perderà la priorità all'uscita, secondo quanto previsto dal punto 4 del precedente articolo 2;
3. Le comunicazioni radio delle navi in avvicinamento per l'ingresso nel porto storico di Messina dovranno essere effettuate non appena la nave entrerà nell'area di precauzione denominata "ZP2", i cui limiti sono definiti nel Decreto Ministeriale n. 128 del 23/06/2008 e riportati nell'Ordinanza n. 45/2018 all'art. 3;
4. I comandanti delle unità adibite al trasporto passeggeri a carattere locale, non soggette all'applicazione del d. lgs. n. 196/2005, all'arrivo e alla partenza dal porto devono comunicare a mezzo VHF alla sala operativa della Capitaneria di porto di Messina - A.M.S. il numero esatto dei passeggeri trasportati ed il porto di provenienza/destinazione, nonché il nome del comandante.
5. Le navi adibite al trasporto passeggeri di cui al Decreto 11 maggio 2020, n. 38, prima della partenza devono inserire il numero di "*P.O.B.*" *persone a bordo* nel sistema di identificazione automatica "*AIS*" (*Automatic Identification System*) di bordo;
6. Le unità di linea operanti nel porto storico di Messina che per qualsiasi motivo ritardano/omettono la corsa programmata devono darne avviso via radio VHF o tramite comunicazione telefonica, alla sala operativa della Capitaneria di porto ed alla Stazione di Pilotaggio VHF del porto di Messina.
7. I comandi di bordo delle unità operanti alla Rada san Francesco, prima dell'inizio delle manovre di atterraggio/partenza, dovranno contattare via radio i comandi di bordo delle altre unità navali impegnate o in procinto di effettuare manovre analoghe negli stessi approdi, al fine di concordare preventivamente le rispettive manovre.
8. Ai fini dell'organizzazione del traffico, le società di navigazione delle unità di linea, devono comunicare preventivamente a questa Autorità marittima ed alla locale Corporazione Piloti il programma orario delle corse giornaliere, nonché qualsiasi aggiornamento o variazione;

9. Al fine di rispettare le previsioni di cui al precedente punto evitando quindi ritardi alle unità di linea, i cui orari di partenza/arrivo sono già schedulati, i comandi di bordo delle altre tipologie di unità (differenti dalle navi di linea), unitamente ai piloti quando presenti a bordo, dovranno prestare massima attenzione a non presentarsi con la nave entro il raggio di 0.5 miglia dall'imboccatura del porto prima dell'ingresso/uscita delle unità di linea operanti nel porto storico di Messina;
10. I Comandanti delle navi, gli addetti ai servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori e rimorchiatori), i lavoratori delle imprese portuali ed ogni altra persona che svolge la propria attività in porto sono tenuti a segnalare alla Capitaneria di porto di Messina A.M.S. ogni evento di rilievo che possa pregiudicare la sicurezza della vita umana in mare, della navigazione, delle manovre di ormeggio e/o disormeggio, delle navi e delle strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento delle attività portuali.

Articolo 10

(Norme particolari per le manovre di ingresso/uscita e ormeggio presso i bacini/cantieri navali presenti nell'ambito portuale)

1. È vietato effettuare qualsiasi manovra in entrata e/o uscita dai bacini/cantieri navali durante le ore notturne, salvo casi eccezionali valutati di volta in volta dall'Autorità marittima;
2. Le manovre di ingresso/uscita dai bacini, in caso di vento di traversia superiore a 15 nodi ovvero qualora la Capitaneria di porto di Messina A.M.S. lo reputi necessario, devono essere effettuate con l'assistenza di almeno un rimorchiatore.
3. Tutte le manovre di ingresso/uscita dai bacini effettuate con navi di larghezza superiore a 25 metri, devono essere condotte con la presenza a bordo di n. 2 piloti e con l'assistenza di almeno un rimorchiatore, salva diversa valutazione dell'Autorità marittima.
4. L'ormeggio alla banchina "Fianco Bacino", per motivi di sicurezza della navigazione e regolarità delle operazioni portuali delle unità navali in ingresso/uscita dal Molo Norimberga, è limitato alle navi con lunghezza tale da non superare la lunghezza della banchina stessa (195 metri).
5. L'ormeggio alla banchina "Fianco Bacino", per motivi di sicurezza della navigazione, in considerazione degli spazi ristretti e delle relative difficoltà in caso di eventuali interventi in emergenza, è vietato alle navi che si trovano impossibilitate ad utilizzare gli organi di propulsione e, pertanto a lasciare prontamente con propri mezzi le acque portuali in caso di necessità.
6. Le richieste di movimento, dai cantieri navali e/o dai bacini presenti in porto/ambito portuale, alla banchina "Fianco Bacino" o ad altra banchina commerciale del porto/ambito portuale di Messina, di navi con certificazione di sicurezza non in corso di validità che muovono con mezzi propri di propulsione o a rimorchio, saranno valutate di volta in volta dalla Capitaneria di porto di Messina - A.M.S., sentito il parere dell'Organismo Tecnico Riconosciuto;
7. Al fine di permettere la valutazione delle richieste di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, le agenzie marittime raccomandatarie delle navi in questione, sono tenute a far pervenire la domanda di accosto almeno 72 ore prima (esclusi sabato e festivi) del previsto arrivo/movimento della nave, fatte salve specifiche situazioni di urgenza;
8. Eventuali richieste di ormeggio alla banchina "Fianco Bacino" di navi in deroga a quanto stabilito ai precedenti punti 4 e 5 saranno singolarmente valutate dalla Capitaneria di porto di Messina - A.M.S., previa seduta della Commissione accosti appositamente convocata;
9. In caso di manovre di ingresso/uscita dai bacini dei cantieri navali e/o spostamento nelle banchine portuali di navi o galleggianti senza equipaggio, l'armatore o il raccomandatario

marittimo, dovrà preventivamente nominare un Comandante o un responsabile della manovra, comunicandolo a questa Autorità marittima. Tale figura dovrà avere comunque un'adeguata qualificazione professionale e dovrà presenziare alle manovre.

Articolo 11

(Ingresso in ambito portuale di navi con carichi pericolosi)

1. È vietato l'ingresso in porto/ambito portuale di unità navali adibite al trasporto di idrocarburi e/o sostanze nocive e/o prodotti chimici allo stato liquido o gassoso, con carico a bordo, fatta esclusione per le navi Ro/Ro e salva diversa valutazione dell'Autorità marittima, sentita l'Autorità di Sistema portuale dello Stretto.
2. Nel caso in cui le suddette unità siano vuote di carico, è consentito l'ingresso in ambito portuale, esclusivamente per l'esecuzione di lavori presso cantieri navali all'uopo autorizzati per l'attività di cui trattasi, alle condizioni di seguito indicate:
 - a) essere bonificate e/o in *gas-free*, tale condizione deve essere verificata, prima dell'ingresso in porto, dal Consulente Chimico del porto che provvederà a rilasciare apposito certificato; oppure;
 - b) inertizzate, esclusivamente per lavori di lieve entità con le seguenti prescrizioni:
 - la nave deve essere inertizzata prima di entrare in porto;
 - la nave deve essere dotata di un sistema di produzione di gas inerte costruito ed installato in conformità alla normativa vigente in materia;
 - le acque di lavaggio possono essere stoccate esclusivamente nelle cisterne dedicate (*slop tank*), che devono essere parimenti inertizzate;
 - lo stato di inertizzazione deve essere certificato dal Consulente Chimico del porto, il quale attesti, prima dell'ingresso in porto, la presenza nelle cisterne di atmosfera con tenore di ossigeno in percentuale inferiore al parametro previsto dalla normativa applicabile alla specifica tipologia di unità. Tale controllo deve essere ripetuto almeno ogni 24 ore e sino a quando la nave lascerà l'ormeggio;
 - l'equipaggio della nave deve monitorare costantemente le previste condizioni di inertizzazione;
 - in caso di mutamento delle condizioni di inertizzazione all'interno delle cisterne interessate, la nave deve immediatamente lasciare il porto;
 - la nave non può recarsi all'interno di bacini.

CAPO IV

ORMEGGIO E SOSTA NEL PORTO STORICO E NELLA RADA SAN FRANCESCO

Articolo 12

(Regole di Ormeaggio per unità mercantili)

1. La sosta presso le banchine commerciali, come definite al precedente articolo 2 punto 5, di qualsiasi unità che non effettui operazioni commerciali, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di sistema portuale dello Stretto.
2. Le unità in sosta presso le banchine commerciali di cui al precedente punto, per motivi di sicurezza della navigazione, dovranno di massima ormeggiare, con il fianco sinistro in banchina e la prua in direzione dell'imboccatura del porto, in maniera tale da essere pronta in caso di emergenza, a lasciare il prima possibile il porto. In caso di necessità di effettuare

una diversa tipologia di ormeggio, per particolari attività commerciali, elevate dimensioni delle navi contemporaneamente ormeggiate o altra specifica richiesta da parte del Comando di bordo, la stessa verrà valutata di volta in volta da questa Autorità marittima unitamente ai servizi tecnico nautici.

3. Le unità munite del sistema di identificazione automatica - A.I.S. (*Automatic Identification System*) di cui all'articolo 6 comma 3 del d. lgs. n. 196/2005 - hanno l'obbligo di mantenerlo sempre in funzione. Eventuali malfunzionamenti ovvero disattivazioni del dispositivo in parola devono essere formalmente comunicati dal comando di bordo all'Autorità marittima.
4. Le unità all'ormeggio hanno l'obbligo di utilizzare cavi idonei, galleggianti ed in numero adeguato, in modo da non creare pericoli. I cavi devono essere provvisti di paratopi e la loro tesatura deve essere tenuta sotto controllo durante le fasi di carica/scarica di merci in modo tale da garantire la perfetta stabilità della nave e ridurre al minimo i movimenti di traslazione e oscillazione.
5. L'imbarco/sbarco dei passeggeri ed il relativo transito in banchina, nonché le diverse attività operative, da parte del personale dell'impresa portuale, di ditte, agenzie marittime o altre persone autorizzate a recarsi a bordo delle unità navali, e che quindi, comportano il transito nelle vicinanze delle bitte d'ormeggio, deve avvenire unicamente ad operazioni di ormeggio concluse e con gli apprestamenti di cui sopra (cavi d'ormeggio) già posti in opera.
6. Durante le operazioni di imbarco/sbarco, i comandanti delle unità navali destinati al trasporto passeggeri hanno l'obbligo di adottare ogni cautela e precauzione al fine di prevenire l'accidentale caduta di persone o cose in acqua.
7. Il portellone di carico delle navi traghetto, deve essere issato ovvero ammainato solo con nave ferma agli ormeggi, ad eccezione delle navi che effettuano il trasporto di treni, salvo, a giudizio del Comando di bordo, eventuali necessità legate alle caratteristiche tecnico-nautiche delle unità di linea (tipo Ro/Ro) operanti negli scali del Circondario marittimo di Messina, che rendono più stabile e sicuro per la nave stessa l'appoggio del portellone prima ancora del fissaggio delle cime alle bitte.
8. Le eventuali operazioni di apertura del portellone di carico/scarico delle navi traghetto Ro/Ro- pax, di cui al punto precedente, potranno avvenire solo durante la fase di avvicinamento allo scivolo di ormeggio, nel tempo necessario dell'apertura fino all'appoggio dello stesso sulla rampa.
8. La nave che ha ultimato le operazioni commerciali, deve lasciare nel più breve tempo possibile la banchina occupata. Tuttavia, la nave può rimanere ormeggiata, previa espressa autorizzazione concertata con l'Autorità di sistema portuale dello Stretto, qualora la banchina non sia stata ancora assegnata ad altra nave, o per particolari situazioni di emergenze o di ordine pubblico o per avverse condizioni meteo-marine;
9. Le unità che operano allo scivolo 5, situato nel porto storico nell'area portuale in concessione a R.F.I., durante la sosta temporanea in attesa di imbarco/sbarco veicoli, vista la vicinanza al pontile galleggiante adibito all'ormeggio per le operazioni commerciali di imbarco/sbarco passeggeri dai mezzi veloci di linea, per motivi di sicurezza della navigazione e pubblica incolumità di quanti fruiscono dei mezzi veloci di linea, non dovranno in alcun modo tenere i propulsori ingranati, in presenza di operazioni di ormeggio/disormeggio e/o operazioni commerciali al predetto pontile galleggiante. Solo in caso di avverse condizioni meteo-marine, il comando di bordo della nave ormeggiata allo scivolo 5 potrà valutare, se necessario per la sicurezza della nave, di ingranare i propulsori durante la sosta temporanea. In tal caso, dovrà prendere contatti con il comando di bordo del mezzo veloce in arrivo/partenza o in sosta al pontile galleggiante, al fine di ridurre al minimo eventuali rischi per i mezzi navali e i passeggeri.

Articolo 13

(Regole di ormeggio per unità da pesca)

1. I comandanti delle unità da pesca possono richiedere alla Capitaneria di porto - A.M.S. di Messina l'assegnazione provvisoria di un posto d'ormeggio presso il porto, nei seguenti casi:
 - a) per effettuare operazioni di bunkeraggio;
 - b) per condizioni meteo-marine avverse;
 - c) in caso di altre necessità, previa autorizzazione dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto.
2. Nelle succitate situazioni, il comando di bordo deve comunicare alla sala operativa della Capitaneria di porto di Messina A.M.S., preferibilmente via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica so.cpmessina@mit.gov.it, o in alternativa via VHF, ed all'Autorità di sistema portuale dello Stretto via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica operativa@adspstretto.it i seguenti dati:
 - a) nome dell'unità e caratteristiche;
 - b) previsto arrivo e porto di provenienza;
 - c) motivo dell'approdo;
 - d) porto di destinazione e orario di prevista partenza;
 - e) lista equipaggio.
 - f) numero di telefono cellulare del comando di bordo.
3. Durante la sosta in porto le unità da pesca devono essere pronte a muovere in qualsiasi momento a semplice richiesta dell'Autorità marittima.
4. Le unità da pesca dotate di apparato *Blue box*, quando ormeggiate nel porto di Messina, possono spegnere la predetta apparecchiatura previa notifica da parte dell'armatore e/o del comandante dell'unità alla sala operativa della Capitaneria di porto di Messina - A.M.S..
5. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le unità da pesca che effettuano operazioni di sbarco del tonno rosso, per le quali si applica la disciplina specifica di cui alla vigente Ordinanza in materia.

Articolo 14

(Regole di ormeggio per unità da diporto)

1. I comandanti delle unità da diporto possono richiedere alla Capitaneria di porto di Messina A.M.S., l'assegnazione provvisoria di un posto d'ormeggio portuale nei seguenti casi:
 - per operazioni di bunkeraggio;
 - per condizioni meteo-marine avverse;
 - in caso di altre necessità, previa autorizzazione dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto.
2. I comandanti delle unità da diporto devono comunicare alla sala operativa della Capitaneria di porto di Messina - A.M.S., preferibilmente via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica so.cpmessina@mit.gov.it, o in alternativa via VHF, ed all'Autorità di sistema portuale dello Stretto via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica operativa@adspstretto.it i seguenti dati:
 - a) nome dell'unità, identificativo e caratteristiche;
 - b) previsto arrivo e porto di provenienza;
 - c) motivo dell'approdo;
 - d) porto di destinazione e orario di prevista partenza;

- e) eventuale lista equipaggio e passeggeri;
 - f) nominativo del Comandante e numero di telefono di bordo.
3. Le unità da diporto previste ormeggiare presso il porticciolo turistico denominato “Marina del Nettuno Yachting Club Messina” devono comunicare le informazioni di cui al precedente punto 3 alla Società concessionaria che è tenuta a fornirle, a semplice richiesta, alla Capitaneria di porto di Messina - A.M.S. ed ad ogni altra forza di polizia.
 4. Per le unità da diporto si applicano le vigenti disposizioni in materia di “*Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari*”.
 5. Nel caso in cui Messina risulti essere il porto italiano di primo approdo, il comandante o l’agente marittimo raccomandatario di unità da diporto “non ad uso commerciale (*pleasure yacht*)” di bandiera extracomunitaria deve richiedere alla Capitaneria di porto di Messina il “Costituto d’arrivo”. Nel caso in cui Messina, invece, risulti essere l’ultimo approdo italiano, il comandante o l’agente marittimo raccomandatario di unità da diporto “non ad uso commerciale (*pleasure yacht*)” di bandiera extracomunitaria deve consegnare alla Capitaneria di porto di Messina il “Costituto d’arrivo” ottenuto nel porto italiano di primo approdo.
 6. Durante la sosta in porto le unità da diporto devono essere pronte a muovere in qualsiasi momento a semplice richiesta Capitaneria di porto di Messina - A.M.S..
 7. Le navi da diporto ormeggiate presso i porticcioli turistici del Circondario marittimo di Messina, anche se in concessione privata, dovranno rimanere con la tabella d’equipaggio minima prevista, ovvero, con almeno n. 3 (tre) membri di equipaggio di cui uno dovrà necessariamente essere il comandante o, in alternativa, richiedere il disarmo.

Articolo 15

(Obblighi per i comandanti di tutte le unità all’ormeggio in porto e negli approdi presenti in ambio portuale)

I comandanti delle unità hanno l’obbligo di:

- a) mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi, tenendo sempre pronti per l’immediata consultazione il piano generale della nave, il piano antincendio ed il piano di carico della nave riportante la posizione e la tipologia delle merci presenti a bordo;
- b) adottare tutte le precauzioni idonee e necessarie ad evitare in modo assoluto che prodotti o residui oleosi, miscele di idrocarburi, in qualsiasi proporzione e quantità nonché materiale inquinante di qualsiasi natura comprese le acque igieniche di bordo, possano giungere direttamente o indirettamente in mare;
- c) tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
- d) in caso di avaria/malfunzionamento sopravvenuto all’impianto di illuminazione della banchina, sarà cura dei Comandi di bordo, nelle more del ripristino, attivare punti luce addizionali lato banchina, e soprattutto nella zona dello scalandrone o del portellone;
- e) mantenere l’ascolto radio continuo sul CH 16 VHF;
- f) eseguire prontamente qualunque movimento, qualora disposto dalla Capitaneria di porto di Messina - A.M.S.
- g) tenere imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, gru o altra attrezzatura che sporga da bordo nave sul lato esterno rispetto alla banchina;
- h) per le unità ormeggiate, mantenere i fanali di navigazione accesi;

- i) adottare ogni possibile azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informando tempestivamente l'Autorità marittima, in presenza di avverse condizioni meteo-marine, pericoli e situazioni di emergenza di qualsivoglia natura.

Articolo 16

(Obblighi per le unità dei servizi tecnico nautici e antinquinamento)

Le unità appartenenti ai servizi tecnico-nautici e/o antinquinamento presenti in porto, i cui equipaggi espletano turni di lavoro/guardia che ne prevedono la presenza e l'operatività h24, devono comunicare preventivamente, anche per le vie brevi, alla sala operativa della Capitaneria di porto di Messina - A.M.S. l'eventuale allontanamento, anche per brevi periodi, di personale marittimo imbarcato. In ogni caso, a bordo, deve essere sempre presente il personale minimo necessario al fine di consentire l'immediato spostamento del mezzo nautico in caso di emergenza o a richiesta dell'Autorità marittima;

Articolo 17

(Norme generali di comportamento e sicurezza nel porto di Messina e nell'ambito portuale compresa rada San Francesco – Divieti)

Alle navi ed ai galleggianti ormeggiati nel porto e negli approdi presenti in ambito portuale compresa Rada San Francesco, ad eccezione dei cantieri navali ivi presenti, è vietato:

1. effettuare lavori di pitturazione esterni, a navi in galleggiamento.
Eventuali ritocchi di piccole porzioni delle murate e/o sovrastrutture esterne delle navi, esclusivamente a pennello o rullo, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Capitaneria di porto di Messina A.M.S., non prima che il richiedente abbia predisposto adeguate procedure/misure tese ad evitare eventuali accidentali gocciolamenti di pittura in mare; in caso di lavori, che impegnino le banchine pubbliche con mezzi meccanici o similari, gli stessi dovranno essere autorizzati dall'Autorità di sistema portuale dello Stretto;
2. il transito e la permanenza di persone e mezzi non autorizzati nella parte di banchina interessata da manovre di ormeggio e disormeggio e vicino ai cavi in tensione;
3. l'utilizzo di qualsiasi segnalamento sonoro (fischi, sirene, etc.) ad eccezione delle previste segnalazioni sonore di manovra, di emergenza e di tutti gli altri segnali prescritti dal regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COL.REG.'72). All'infuori dei predetti casi, le eventuali richieste di emissioni sonore dovranno essere preventivamente autorizzate da questa Autorità marittima;
4. l'utilizzo di apparecchiature di diffusione sonora o l'uso di strumenti musicali ad alto volume all'esterno delle navi, le stesse potranno essere utilizzate con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo nei confronti della limitrofa area abitata cittadina.
5. tenere in funzione gli apparati radar o, comunque, di emettere onde elettromagnetiche dagli impianti fissi di bordo, con esclusione di quelle derivanti dall'uso di apparati radio in banda UHF - VHF/DSC/FM/AM/RTF e degli apparati AIS, al fine di ridurre al minimo l'esposizione alle onde elettromagnetiche delle persone che operano o che transitano all'interno delle aree portuali marittime di Messina; gli impianti in questione, salvo quelli di cui si è fatta eccezione, devono essere spenti appena la nave si sia ormeggiata in sicurezza e possono essere accesi prima della partenza. Deroche possono essere

concesse dall'Autorità marittima, anche tramite semplice richiesta via radio alla sala operativa della Capitaneria di porto di Messina - A.M.S., per comprovati motivi di necessità, come nel caso di urgenti riparazioni o manutenzioni di detti apparati ovvero, di test operativi. In tal caso, il comando di bordo deve dare avvertimento di ciò agli operatori portuali presenti a bordo e/o nelle immediate vicinanze.

Articolo 18 **(Sosta di unità in disarmo)**

1. Nelle banchine commerciali "pubbliche" del porto di Messina, così come definite al precedente articolo 1 punti 4 e 6, la sosta di navi in disarmo deve essere autorizzata dalla Capitaneria di porto di Messina - A.M.S. d'intesa con l'Autorità di sistema portuale dello Stretto.
2. L'armatore dell'unità navale che intende disarmare deve comunicare alla Capitaneria di porto di Messina A.M.S.:
 - a) nome e numero di matricola dell'unità navale;
 - b) periodo e motivo per il quale si richiede il disarmo dell'unità navale;
 - c) marittimi da impiegare nel servizio di guardiania, secondo la composizione quantitativa e qualitativa, tale da assicurare l'adozione delle prime misure urgenti per il contrasto agli incendi, ovvero ad ogni altra situazione di emergenza o di pericolo, ovvero per la vigilanza sugli ormeggi.
3. Le unità in disarmo nelle banchine commerciali "pubbliche", devono comunque essere pronte a muovere in un tempo congruo, a semplice richiesta della Capitaneria di porto di Messina A.M.S..
4. L'unità in disarmo che ha ottenuto l'autorizzazione alla sosta in una banchina commerciale deve mantenere i certificati di sicurezza in corso di validità.
5. Nel caso in cui un'unità sia disarmata presso una banchina in concessione, il servizio di guardiania, potrà essere garantito dalla società titolare della concessione. In tal caso la comunicazione di cui al precedente punto 2, dovrà essere sottoscritta da un responsabile della società concessionaria, assicurando l'adozione delle prime misure urgenti per il contrasto agli incendi, ovvero ad ogni altra situazione di emergenza o di pericolo, ovvero per la vigilanza sugli ormeggi.

Articolo 19 **(Unità in sosta non operativa)**

1. Le unità in sosta non operativa, ormeggiate nell'ambito portuale di Messina con esclusione del porticciolo turistico "Marina del Nettuno", devono mantenere a bordo almeno la metà dell'equipaggio previsto dalla tabella minima di sicurezza qualora prevista per il tipo di unità, e comunque deve sempre essere presente a bordo almeno l'aliquota minima di equipaggio, le cui qualifiche devono essere equamente distribuite tra personale di coperta e di macchina, al fine di assicurare i servizi minimi di bordo e la manovrabilità dell'unità in situazioni di emergenza.
2. Qualora l'unità non risulti provvista di apprestamenti logistici (alloggi e cucina), atti a consentire la permanenza continua a bordo dell'equipaggio, la sosta non operativa è consentita solo a condizione che sia garantito un servizio di vigilanza approvato dall'Autorità marittima, con ascolto radio continuo sul canale 16 VHF; il nominativo e il relativo recapito telefonico del responsabile di servizio dovrà essere comunicato

all'Autorità marittima. In tal caso il Comandante e l'equipaggio dovranno essere prontamente reperibili, a semplice chiamata del personale addetto al servizio di vigilanza, in modo tale da assicurare, in caso di necessità, un pronto intervento a bordo, l'adeguamento degli ormeggi per eventuali peggioramenti delle condizioni meteo-marine o la manovra dell'unità stessa in situazioni di emergenza.

3. In ogni caso, le unità in sosta non operativa ormeggiate nelle banchine pubbliche del porto di Messina devono informare la Capitaneria di porto di Messina - A.M.S., nonché, richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Autorità di sistema portuale dello Stretto, giusta Ordinanza n. 14/PR in data 16/12/2022 dello stesso Ente, in premessa citata.
4. In ogni caso di previsioni di condizioni meteo-marine sfavorevoli, il Comandante, prima di lasciare l'unità all'ormeggio in sosta non operativa, deve provvedere a far rinforzare gli ormeggi, prendendo tutte le più opportune precauzioni del caso, secondo la buona perizia marinaresca.

Articolo 20

(Unità in sosta presso i cantieri navali per lavori)

L'unità che si reca presso un cantiere navale posto nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo di Messina, qualora vada in disarmo deve garantire un idoneo servizio di guardiania o vigilanza ovvero un adeguato numero di personale in servizio di comandata, approvato dall'Autorità marittima. Se, viceversa, rimane armata può, ricorrendone i presupposti, osservare quanto previsto dal precedente articolo 19 per le unità in sosta non operativa. Inoltre, durante tutta la permanenza della nave in area di cantiere, devono essere rispettate le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle possibili interferenze con le maestranze del cantiere.

CAPO V

FORMALITÀ AMMINISTRATIVE

Articolo 21

(Domanda di approdo - Formalità di arrivo e partenza – Servizi tecnico nautici)

1. Le formalità amministrative inerenti gli approdi, gli arrivi e le partenze delle navi, devono essere espletate mediante l'impiego del sistema PMIS, secondo le previsioni della vigente Ordinanza in materia.
2. Le unità di linea che effettuano collegamenti giornalieri con i porti di Reggio Calabria, di Villa San Giovanni e delle Isole Eolie sono esentate dalla presentazione della domanda di approdo.
3. Le Società di navigazione, armatrici delle unità di cui al precedente punto 2, devono inviare, ogni primo giorno feriale del mese, il programma delle corse schedate, comunicando prontamente ogni eventuale variazione.
4. Le unità che scalano il porto di Messina per scopi umanitari, sono esentate dall'espletamento delle formalità previste dal presente articolo.

Articolo 22

(Richiesta dei servizi tecnico-nautici)

1. Il comandante o l'agente marittimo raccomandatario deve presentare, in conformità agli orari indicati nella domanda di approdo, richiesta dei servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori), dandone comunicazione, con almeno due ore di anticipo rispetto all'ingresso della nave in porto e prima della sua partenza, alla Capitaneria di porto di Messina A.M.S., ai seguenti indirizzi e-mail: so.cpmessina@mit.gov.it, nostromi.cpmessina@mit.gov.it.
2. Eventuali variazioni d'orario dei servizi previsti nella domanda di approdo devono essere immediatamente comunicate ed autorizzate dalla Capitaneria di porto di Messina - A.M.S.
3. In ragione di esigenze organizzative ed operative, di condizioni meteo marine esistenti, nonché di esigenze tecniche e di sicurezza, l'Autorità marittima potrà variare gli orari dei servizi richiesti, dandone comunicazione al richiedente e ai servizi portuali interessati.
4. Nel caso in cui non venisse osservato l'orario del servizio richiesto, la nave perderà il turno e potrà usufruire dei servizi non appena possibile.
5. Per le unità di linea, che effettuano spostamenti in ambito portuale al di fuori degli orari di cui al programma delle corse schedate, la richiesta dei servizi potrà avvenire almeno 15 minuti prima dell'esecuzione degli stessi.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

(Commissione accosti)

La Capitaneria di porto di Messina A.M.S. potrà convocare un apposito organismo consultivo denominato "Commissione accosti", presieduto dall'Autorità marittima e composto dai rappresentanti dei servizi tecnico-nautici, dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto e da qualificato personale di volta in volta individuato dall'Autorità marittima a seconda della questione da trattare, al fine di valutare particolari operazioni di accosto o di movimento portuale.

Articolo 24

(Deroghe o esenzioni)

Eventuali deroghe o esenzioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, potranno essere concesse con provvedimento motivato dalla Capitaneria di porto di Messina - A.M.S., in considerazione di particolari circostanze.

Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le aree in consegna alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ed ai Vigili del Fuoco, nonché le rispettive unità navali.

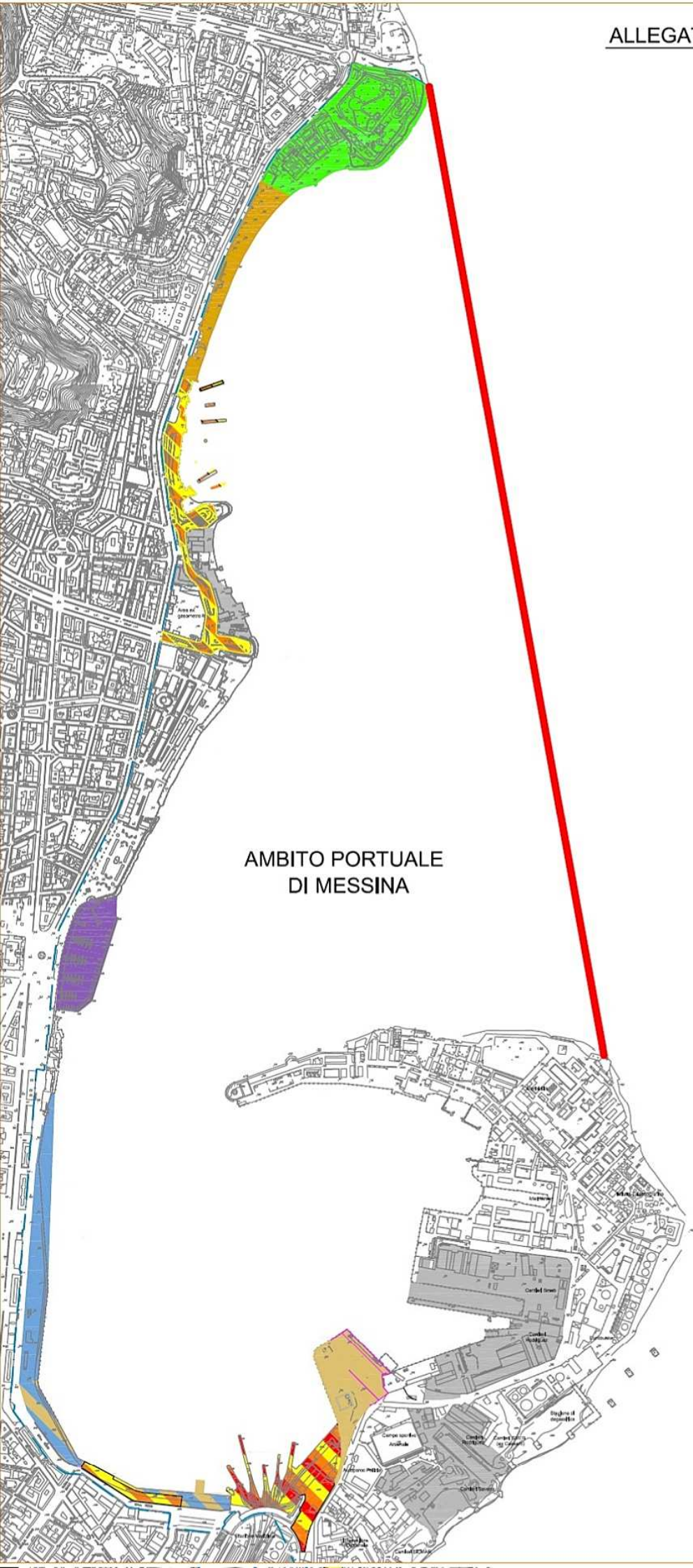
Messina, (data come da firma digitale)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano PISCHEDDA

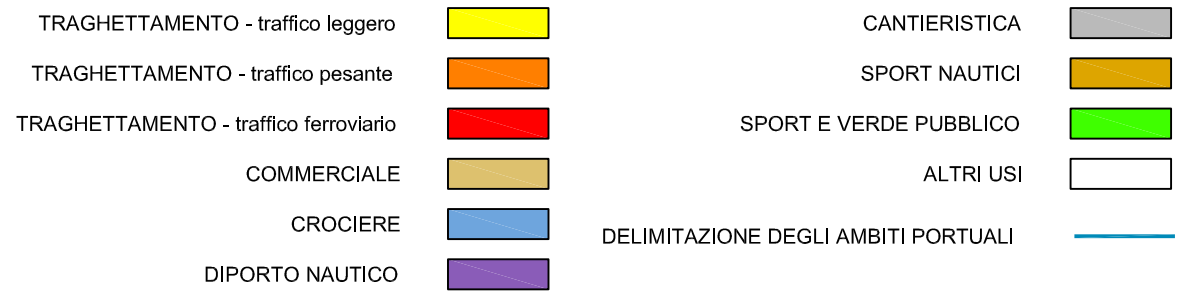
Documento informatico digitalmente firmato
ai sensi delle vigenti applicabili disposizioni

SOMMARIO

AMBITO DI APPLICAZIONE	1
(Disposizioni generali).....	1
(Definizioni).....	1
Articolo 3.....	2
(Rinvio a disposizioni particolari)	2
(Divieti generali)	3
(Divieti pesca)	3
(PRECEDENZE)	4
(Regole di precedenza tra navi)	4
NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE.....	5
(Regole di navigazione)	5
(Velocità).....	5
(Comunicazioni e organizzazione del traffico)	6
(Norme particolari per le manovre di ingresso/uscita e ormeggio presso i bacini/cantieri navali presenti nell’ambito portuale)	7
(Ingresso in ambito portuale di navi con carichi pericolosi)	8
ORMEGGIO E SOSTA NEL PORTO STORICO E NELLA RADA SAN FRANCESCO	8
(Regole di Ormeggio per unità mercantili)	8
(Regole di ormeggio per unità da pesca)	10
(Regole di ormeggio per unità da diporto).....	10
(Obblighi per le unità dei servizi tecnico nautici e antinquinamento).....	12
(Norme generali di comportamento e sicurezza nel porto di Messina e nell’ambito portuale compresa rada San Francesco – Divieti)	12
(Sosta di unità in disarmo)	13
(Unità in sosta non operativa)	13
(Unità in sosta presso i cantieri navali per lavori).....	14
FORMALITÀ AMMINISTRATIVE	14
(Domanda di approdo - Formalità di arrivo e partenza – Servizi tecnico nautici)	14
(Richiesta dei servizi tecnico-nautici)	15
DISPOSIZIONI FINALI.....	15
(Commissione accosti).....	15
(Deroghe o esenzioni).....	15



ALLEGATO 2 - PORTO DI MESSINA



I VALORI RIPORTATI IN PARENTESI CORRISPONDONO ALLA BATIMETRICA A CIGLIO BANCHINA.
PER TUTTE LE BANCHINE PORTUALI VIENE ACCETTATO UN PESCAGGIO DI -9m CON ESCLUSIONE
DELLE BANCHINE NORIMBERGA SW E NE PER LE QUALI IL PESCAGGIO MASSIMO E' -7m.

